

Lavoro. Le indicazioni dei consulenti dopo la legge sulla sicurezza

Più semplice assumere stranieri-ricercatori

Il datore deve stipulare una convenzione con l'Interno

Maria Rosa Gheido

Cambiano le modalità per l'avviamento al lavoro di alcune categorie di lavoratori extracomunitari che, per la loro specificità o professionalità, non sono soggetti ai flussi di ingresso.

È stata pubblicata sul supplemento ordinario 128/L alla «Gazzetta Ufficiale» 170 del 24 luglio 2009, la legge 15 luglio 2009 n. 94, in vigore dall'8 agosto. La legge, oltre a introdurre norme in materia di sicurezza ed ordine pubblico, modifica alcune disposizioni in materia di immigrazione contenute nel Testo unico (decreto legislativo 286/98 e nel regolamento di attuazione). La Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro esamina, con la circolare 8 di ieri, le maggiori novità che interessano la gestione dei rapporti di lavoro fra datori di lavoro e cittadini extracomunitari.

Viene eliminata la necessità di richiedere il nulla-osta preventivo per l'avvio al lavoro degli stranieri indicati nelle lettere a), c) e g) dell'articolo 27 del Testo unico, vale a dire per i dirigenti o il personale altamente specializzato, professori universitari e ricercatori, nonché dei lavoratori ammessi temporaneamente, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati. La comunicazione deve essere presentata, online, allo Sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo che la trasmette al questore per verificare la mancanza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero. Se non vi sono ostacoli, la domanda è inviata, sempre online, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso, il lavoratore dovrà recarsi presso lo Sportello unico, con il datore di lavoro, per sottoscrivere il contratto di soggiorno e chiedere il permesso di soggiorno. La procedura semplificata si applica, però, ai soli datori di lavoro che hanno

Le misure

Test di italiano

■ Il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è subordinato (articolo 1, comma 22 della legge 94) al superamento, da parte del cittadino straniero, di un test di conoscenza della lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova saranno determinate con decreto del ministro dell'Interno, di concerto con quello dell'Istruzione

Patto di integrazione

■ L'articolo 1, comma 25 della legge 94, in vigore dall'8 agosto, introduce l'accordo di integrazione, che dovrà essere sottoscritto dallo straniero che richiede il permesso di soggiorno. Le modalità di attuazione di questa previsione sono demandate a un regolamento su proposta della presidenza del Consiglio e del ministro dell'Interno, di concerto con i ministeri dell'Istruzione e del Lavoro

sottoscritto un protocollo con il ministero dell'Interno.

Con la parziale modifica del comma 5-bis dell'articolo 12 del Testo unico viene definito il momento in cui si verifica l'illecito commesso da chi fornisce alloggio a uno straniero privo di permesso di soggiorno. La norma precisa ora che è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile a uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione.

Per il ricongiungimento familiare (comma 19, articolo 1 della legge 94) viene ora richiesta la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertata dagli uffici comunali.

Infine, lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello potrà chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

